

Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Art. 3

(Concorso alla spesa d'intervento)

1. La Regione stanZIA, in favore dei soli Comuni ricadenti nei territori montani, risorse finanziarie da destinare ai soggetti operatori in concorso totale o parziale alla spesa da essi sostenuta per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Il concorso alla spesa degli interventi (di seguito anche: contributo) è consentito in favore:

a) dei soggetti titolari, nel rispetto dell'eventuale limitazione temporale dello specifico diritto, sia esso reale o personale di godimento, ove questi assuma qualità di soggetto operatore;

b) dei soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera a), concessionari in affido per gli interventi di cui alla presente legge.